

COMUNE DI PICO

PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 01

FINALITA'

01. IL COMUNE DI PICO RAPPRESENTA LA COMUNITA' RESIDENTE ED OPERANTE NELL' AMBITO DEL SUO TERRITORIO, NE CURA GLI INTERESSI E NE PROMUOVE LO SVILUPPO ECONOMICO, SOCIALE E CULTURALE.

ART. 02

OBIETTIVI DELL' AZIONE DEL COMUNE

01. NELL' ESERCIZIO DELLE PROPRIE FUNZIONI, IL COMUNE PROMUOVE UN ORGANICO ASSETTO DEL TERRITORIO, SALVAGUARDANDONE L' INTEGRITA' CON UNA IDONEA POLITICA ECOLOGICA, FAVORISCE LO SVILUPPO ECONOMICO IN OGNI SETTORE DI PROPRIA COMPETENZA, ANCHE MEDIANTE IDONEE ATTIVITA' INFORMATIVE, PROMUOVE IL GODIMENTO DEI SERVIZI SOCIALI PER TUTTI I CITTADINI FAVORISCE IL PROGRESSO DELLA CULTURA.

ART. 03

PROGRAMMAZIONE

01. PER IL PERSEGUIMENTO DELLE FINALITA' DI CUI ALL' ARTT. 02 , IL COMUNE ASSUME LA PROGRAMMAZIONE COME METODO DI INTERVENTO E DEFINISCE GLI OBIETTIVI DELLA PROPRIA AZIONE MEDIANTE PIANI, PROGRAMMI GENERALI E PROGRAMMI SETTORIALI, COORDINATI CON GLI STRUMENTI PROGRAMMATORI DELLA REGIONE E DELLA PROVINCIA E DI EVENTUALI ALTRI ENTI PREVISTI DALLA LEGGE.

ART. 04

PARTECIPAZIONE, INFORMAZIONE E ACCESSO ALLE STRUTTURE

01. IL COMUNE FAVORISCE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL' AMMINISTRAZIONE LOCALE, NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DI EFFICIENZA E DI EFFICACIA DELL' AZIONE AMMINISTRATIVA. IL COMUNE ASSICURA A TUTTI L' INFORMAZIONE SULLA PROPRIA ATTIVITA' E FAVORISCE L' ACCESSO DI CITTADINI E ASSOCIAZIONI ALLE STRUTTURE DELL' ENTE, NEL RISPETTO E SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DAL REGOLAMENTO.

02. IL COMUNE SI DOTA DI UN BOLLETTINO UFFICIALE NEL QUALE SONO PUBBLICATI GLI ESTREMI E GLI OGGETTI DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE, DELLA GIUNTA COMUNALE E DEL SINDACO INDICATI NEL REGOLAMENTO CHE NE STABILISCE ANCHE LA PERIODICITA' E LE MODALITA' DI DIFFUSIONE.

ART. 05

COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI

01. IL COMUNE PROMUOVE E FAVORISCE OGNI FORMA DI COLLABORAZIONE CON LA REGIONE, LA PROVINCIA, I COMUNI E ALTRI ENTI PUBBLICI.

ART. 06

GESTIONE DEI SERVIZI

01. OGNI QUALVOLTA RICORRONO LE CONDIZIONI TECNICHE, ECONOMICHE E DI OPPORTUNITA' SOCIALE PREVISTE DALLA LEGGE, NELLA GESTIONE DEI SERVIZI IL COMUNE PRIVILEGIA LE FORME DELLA GESTIONE DIRETTA, DELLA

SOCIETA' DI CAPITALI MISTA, PUBBLICA E PRIVATA O DELLA CONCESSIONE AI PRIVATI, INDIVIDUATI CON LE MODALITA' E NELLE FORME CONTEMPLATE DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO.

02. L'AMMINISTRAZIONE INDIVIDUA, IN SEDE DI PREDISPOSIZIONE DI PROGRAMMI, GLI STANDARD AI QUALI COMMISURARE LA QUALITA' DEI SERVIZI EROGATI, OGNI QUALVOLTA SIA PREVISTO DALLA LEGGE REGIONALE O DA ATTI DELLA PROVINCIA, E COMUNQUE OGNI QUALVOLTA CIO' SIA TECNICAMENTE POSSIBILE.

ART. 07

STEMMA E GONFALONE

01. IL COMUNE HA UN PROPRIO STEMMA COSTITUITO DA UNO SCUDO CONTENENTE UN CASTELLO CON TRE TORRI, DELLE QUALI LA CENTRALE E' SORMONTATA DA UNA "PICA" ED UN GONFALONE A BANDE VERTICALI ROSSA E BIANCA CON AL CENTRO LO STEMMA DEL COMUNE ORNATO DI RAMOSCELLO DI ALLORO E DI QUERCIA E CON LA SCRITTA "COMUNE DI PICO".

02. L'USO DELLO STEMMA E DEL GONFALONE DEL COMUNE SONO DISCIPLINATI DAL REGOLAMENTO.

TITOLO 01

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO 01

RAPPORTI CON LA COMUNITA'

ART. 08

RAPPORTO TRA COMUNE E ASSOCIAZIONI

01. IL COMUNE FAVORISCE CON APPOSITI INTERVENTI LE ASSOCIAZIONI CHE OPERANO NEI SETTORI DELL'ASSISTENZA, DELLA CULTURA, DELLO SPORT, DELLE ATTIVITA' RICREATIVE E POLITICHE E DI CARATTERE ECONOMICO, NEI LIMITI E CON LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO.

02. IL COMUNE PUO' STIPULARE, CON ASSOCIAZIONI E SOCIETA' COOPERATIVE, OPERANTI NEI SETTORI INDICATI AL COMMA 01 , CONVENZIONI PER UNA MIGLIORE E COORDINATA GESTIONE DEI SERVIZI COMUNALI. IL COMUNE PUO' EROGARE ALLE ASSOCIAZIONI DI CUI AL COMMA 01 CONTRIBUTI FINANZIARI NEI LIMITI E SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DAL REGOLAMENTO.

03. IL COMUNE CONSULTA LE ASSOCIAZIONI DI CUI AL COMMA 01 DEL PRESENTE ARTICOLO, COME PURE ALTRE ASSOCIAZIONI OPERANTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DEL COMUNE, CON I MODI STABILITI ALL' ARTT. 21 , COMMA 02 .

ART. 09

PARTECIPAZIONE ALLA FORMAZIONE DEGLI ATTI

01. IL COMUNE, NEL PROCEDIMENTO RELATIVO ALL'ADOZIONE DI ATTI CHE INTERESSANO SPECIFICHE CATEGORIE DI CITTADINI, PUO' PROCEDERE ALLA CONSULTAZIONE DEGLI INTERESSATI O DIRETTAMENTE, MEDIANTE QUESTIONARI, O INDIRETTAMENTE, INTERPELLANDO I RAPPRESENTANTI DI TALI CATEGORIE; DEVE INVECE PROCEDERE ALLA CONSULTAZIONE DEGLI INTERESSATI CON LE STESSE MODALITA' PREVISTE DAL COMMA 01 , QUALORA SI TRATTI DI ATTI CHE INCIDONO SULLE SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE, DI CUI AL COMMA 20 DELL' ARTT. 06 DELLA LEGGE 142/90 .

02. IL COMMA 01 NON SI APPLICA NELL'ADOZIONE DELLE TARIFFE, DI ATTI

RELATIVI A TRIBUTI, DEGLI STRUMENTI URBANISTICI, E DI ALTRI
ATTI PER I QUALI LA LEGGE O LO STATUTO PREVEDONO APPOSITE FORME DI
CONSULTAZIONE.

ART. 10

CONSULTAZIONE DELLA POPOLAZIONE

01. IL COMUNE PUO' INDIRE, PER DIBATTERE PROBLEMI DI CARATTERE GENERALE, PUBBLICHE ASSEMBLEE DI CITTADINI. TALE ASSEMBLEE SONO INDETTE SU RICHIESTA DI 100 ELETTORI, NEL QUAL CASO SONO TENUTE ENTRO 20 GIORNI DAL DEPOSITO DELLA RICHIESTA, ALLA PRESENZA DEL SINDACO, O DI ALMENO UN RAPPRESENTANTE DELLA GIUNTA MUNICIPALE. DELLA RICHIESTA IL SINDACO O RAPPRESENTANTE DELLA GIUNTA MUNICIPALE PROVVEDE AD INFORMARE TEMPESTIVAMENTE I CONSIGLIERI COMUNALI. IL LUOGO, LA DATA, L'ORA DELL'ASSEMBLEA E L'OGGETTO DEL DIBATTITO DEVONO ESSERE PORTATI A CONOSCENZA DELLA CITTADINANZA MEDIANTE AVVISI MURALI DA AFFIGGERE ALMENO TRE GIORNI PRIMA DELLA RIUNIONE.

ART. 11

REFERENDUM IN ALTERNATIVA IL CONSIGLIO COMUNALE O 1/5 DI CITTADINI ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI DEL COMUNE POSSONO CHIEDERE L'INDIZIONE DI REFERENDUM CONSULTIVI, SU MATERIA DI ESCLUSIVA COMPETENZA DEL COMUNE, NEI LIMITI E CON LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO. IL REGOLAMENTO STABILISCE LE PROCEDURE, LE GARANZIE, GLI EFFETTI DEL REFERENDUM.

ART. 12

AMMISSIONE DI ISTANZE

01. LE ISTANZE, LE PETIZIONI E LE PROPOSTE DI CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI, DIRETTE A PROMUOVERE INTERVENTI PER LA MIGLIORE TUTELA DEGLI INTERESSI COLLETTIVI, SONO TRASMESSE DAL SINDACO ALL'ORGANO COMPETENTE PER MATERIA AL LORO ESAME.

02. IL SINDACO E LA GIUNTA MUNICIPALE RISPONDONO ALLE ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE DI PROPRIA COMPETENZA ENTRO 15 GIORNI DALLA LORO PRESENTAZIONE.

03. IL CONSIGLIO COMUNALE ESAMINA LE ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE DI CUI AL COMMA 01 NEI TEMPI E NEI MODI INDICATI NEL PROPRIO REGOLAMENTO.

ART. 13

DIFENSORE CIVICO

01. IL COMUNE ISTITUISCE, CON UFFICIO PRESSO LA CASA COMUNALE, IL DIFENSORE CIVICO CHE SVOLGE UN RUOLO DI GARANTE DELLA IMPARZIALITA' E DEL BUON ANDAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA DEL COMUNE.

02. IL DIFENSORE CIVICO E' ELETTO DAL CONSIGLIO COMUNALE A SCRUTINIO SEGRETO E A MAGGIORANZA DI DUE TERZI DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE. DOPO IL SECONDO SCRUTINIO E' SUFFICIENTE LA MAGGIORANZA ASSOLUTA, DA TENERSI IN SEDUTE DIVERSE.

03. NEL CASO IN CUI NESSUN CANDIDATO OTTIENE LA PREDETTA MAGGIORANZA

L'ELEZIONE E' EFFETTUATA DAL CONSIGLIO NON PRIMA DI DUE MESI DALL'ULTIMA SEDUTA IN CUI L'ARGOMENTO E' STATO DISCUSO. LA VOTAZIONE AVVIENE CON LE STESSE MODALITA' DI CUI AL COMMA PRECEDENTE.

04. IL DIFENSORE CIVICO DURA IN CARICA 05 ANNI E PUO' ESSERE CONFERMATO UNA SOLA VOLTA CON LE STESSE MODALITA' PREVISTE PER LA ELEZIONE.

05. IL DIFENSORE CIVICO DEVE ESSERE ISCRITTO NELLE LISTE ELETTORALI, SCELTO FRA I CITTADINI CHE ABBIANO UNA ADEGUATA COMPETENZA GIURIDICA - AMMINISTRATIVA E DIANO GARANZIA DI INDIPENDENZA ED IMPARZIALITA' OLTRE CHE DI SPECIFICHE ESPERIENZE PROFESSIONALI ATTINENTI ALL'INCARICO, OVVERO CHE ABBIANO PARTICOLARI COMPETENZE ED ATTITUDINI.

06. NON SONO ELEGGIBILI ALL'UFFICIO DI DI DIFENSORE CIVICO:

A) COLORO CHE VERSANO IN UNA CAUSA DI INELEGGIBILITA' O INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE;

B) I MEMBRI DI PARLAMENTO ED I CONSIGLIERI REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI;

C) COLORO CHE RICOPRONO INCARICHI DIRETTIVI NEI PARTITI A LIVELLO COMUNALE, PROVINCIALE, REGIONALE O NAZIONALE.

D) COLORO CHE ABBIANO SUBITO CONDANNE PENALI E/O ABBIANO PROCEDIMENTI PENALI IN CORSO;

E) COLORO CHE ABBIANO UN RAPPORTO DI PARENTELA E/O DI AFFINITA', ENTRO IL TERZO GRADO, CON MEMBRI DELLA GIUNTA, CON IL SINDACO, CON I DIRIGENTI E I CAPI SETTORE.

07. IN CASO DI ELEZIONE DURANTE IL QUINQUENNIO DI NUOVO SINDACO, E GIUNTA LEGATI DAL RAPPORTO DI PARENTELA COL DIFENSORE CIVICO, PREVISTO NEL PRESENTE STATUTO, SI DEVE RITENERE INCOMPATIBILE IL DIFENSORE CIVICO RISPETTO AL SINDACO E ALLA GIUNTA. L'INCARICO DI DIFENSORE CIVICO E' INCOMPATIBILE CON OGNI ALTRA CARICA ELETTIVA PUBBLICA.

08. L'INELEGGIBILITA' OPERA DI DIRITTO E COMPORTA LA DECADENZA DALL'UFFICIO, CHE E' DICHIARATA DAL CONSIGLIO COMUNALE.

09. L'INCOMPATIBILITA', ORIGINARIA O SOPRAVVENUTA, COMPORTA PARIMENTI LA DICHIARAZIONE DI DECADENZA DALL'UFFICIO SE L'INTERESSATO NON FA CESSARE LA RELATIVA CAUSA ENTRO VENTI GIORNI DALLA NOMINA.

10. SPETTA AL DIFENSORE CIVICO:

A) INTERVENIRE PRESSO L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E GLI ENTI ED AZIENDE DA ESSA DIPENDENTI PER CONTROLLARE E VERIFICARE CHE IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO SIA AVVENUTO NEL RISPETTO DELLE PROCEDURE PREVISTE DALLA LEGGE, DAL PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI, SEGNALANDO NEI MODI E TERMINI STABILITI, DISFUNZIONI, ABUSI, CARENZE, RITARDI, VIOLAZIONI E INCOMPETENZE E

PROMUOVENDO OGNI INIZIATIVA AL FINE DI RIMUOVERE LE CAUSE; B) AGIRE SIA SU RICHIESTA DI CHIUNQUE VI ABBA UN INTERESSE DIRETTO, SIA DI PROPRIA INIZIATIVA ALLORCHE' VENGA A CONOSCENZA DI CASI DI PARTICOLARE GRAVITA' INTERESSANTI L'INTERA-COMUNITA';

C) SEGNALARE EVENTUALI IRREGOLARITA' AL DIFENSORE CIVICO PROVINCIALE E REGIONALE, QUALORA NELL'ESERCIZIO DEI PROPRI COMPITI RILEVI DISFUNZIONI O ANOMALIE NELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA COMUNALE DELEGATA DALLA REGIONE E DALLA PROVINCIA.

D) ESERCITARE IL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

MEDIANTE ESAME ED ESTRAZIONE DI COPIE DAGLI ATTI NECESSARI, NONCHE' DI OTTENERE TUTTE LE INFORMAZIONI NECESSARIE ALL'ESERCIZIO DEL SUO MANDATO. IL FUNZIONARIO CHE IMPEDISCE O RITARDI L'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI DEL DIFENSORE CIVICO E' SOGGETTO AI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI PREVISTI DALLE NORME VIGENTI.

11. IL DIFENSORE CIVICO, IN CASO DI GRAVI MOTIVI CONNESSI NELL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI, PUO' ESSERE REVOCATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DA ADOTTARSI A MAGGIORANZA DEI DUE TERZI DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI E SECONDO LO STESSO PROCEDIMENTO E MODALITA' SEGUITE PER LA NOMINA.

12. I CITTADINI, CON ESCLUSIONE DEI CONSIGLIERI COMUNALI O DEI DIPENDENTI COMUNALI, PER LE PRATICHE RELATIVE ALL'UFFICIO CUI SONO SUDDETTI, GLI ENTI E LE ASSOCIAZIONI CHE ABBIANO DIRETTO INTERESSE AD UN PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO IN ITINERE PRESSO IL COMUNE E GLI ENTI ED AZIENDE DIPENDENTI POSSONO CHIEDERE L'INTERVENTO DEL DIFENSORE CIVICO QUALORA NON VENGANO RISPETTATI I TERMINI PREVISTI DALLA LEGGE, DAL PRESENTE STATUTO, DAI REGOLAMENTI.

13. LA RICHIESTA DEVE ESSERE INOLTATA PER ISCRITTO ALL'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO. QUEST'ULTIMO, ENTRO IL TERMINE DI CINQUE GIORNI DALLA RICEZIONE DELL'ISTANZA, PUO' CONVOCARE DIRETTAMENTE IL FUNZIONARIO CUI SPETTA LA RESPONSABILITA' DELLA PRATICA O DEL PROCEDIMENTO IN ESAME PER OTTENERE CHIARIMENTI ED INFORMAZIONI E PER PROCEDERE CONGIUNTAMENTE ALL'ESAME DELLA PRATICA E DEL PROCEDIMENTO.

14. ULTIMATO L'ESAME DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, IL DIFENSORE CIVICO, D'INTESA COL FUNZIONARIO, STABILISCE IL TERMINE MASSIMO PER LA DEFINIZIONE DELLA PRATICA O DEL PROCEDIMENTO, DANDONE IMMEDIATA COMUNICAZIONE AL RICORRENTE ALL'UFFICIO COMPETENTE ED AL SINDACO.

15. TRASCORSO IL TERMINE DI CUI AL COMMA PRECEDENTE, SENZA CHE SIA STATA DEFINITA LA PRATICA O IL PROCEDIMENTO, IL DIFENSORE CIVICO DEVE PORTARE A CONOSCENZA DEL SINDACO E DELLA GIUNTA L'INADEMPIMENTO RISCONTRATO PER I PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA. AL DIFENSORE CIVICO COMPETE IL RIMBORSO SPESE DA DOCUMENTARE.

TITOLO 02

ORGANI DEL COMUNE

CAPO 01

IL CONSIGLIO COMUNALE

SEZIONE 01

ART. 14

01. IL CONSIGLIO COMUNALE E' L'ORGANO DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO POLITICO AMMINISTRATIVO. LE COMPETENZE DEL CONSIGLIO SONO DETERMINATE DALL' ARTT. 32 LEGGE 142/90 .

SEZIONE 02

ORGANI DEL CONSIGLIO

ART. 15

ORGANI DEL CONSIGLIO

01. SONO ORGANI DEL CONSIGLIO COMUNALE IL PRESIDENTE, I GRUPPI CONSILIARI, LE COMMISSIONI CONSILIARI.

ART. 16

CONSIGLIERE ANZIANO

01. AD OGNI FINE PREVISTO DALLA LEGGE O DALLO STATUTO L'ANZIANITA' DEI CONSIGLIERI E' DETERMINATA DAL NUMERO DI VOTI OTTENUTI INDIPENDENTEMENTE DALLA LISTA DI APPARTENENZA.

ART. 17

PRESIDENZA DELLE SEDUTE

01. IL SINDACO PRESIEDE IL CONSIGLIO COMUNALE. IN CASO DI SUA ASSENZA O IMPEDIMENTO, IL CONSIGLIO E' PRESIEDUTO DAL VICE SINDACO E, IN ASSENZA O DI IMPEDIMENTO ANCHE DI QUESTI, DALL'ASSESSORE ANZIANO.

02. QUALORA NON SIANO PRESENTI IN AULA IL SINDACO E GLI ASSESSORI IL CONSIGLIO COMUNALE E' PRESIEDUTO DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

03. LA PRIMA RIUNIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE E' PRESIEDUTA DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

04. GLI ASSESSORI NON CONSIGLIERI NON POSSONO PRESIEDERE IL CONSIGLIO.

ART. 18

COMPITI DEL PRESIDENTE

01. IL PRESIDENTE RAPPRESENTA IL CONSIGLIO, NE DIRIGE I DIBATTITI, FA OSSERVARE IL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE, CONCEDE LA PAROLA, GIUDICA LA RICEVIBILITA' DEI TESTI STESSI, PUR ACQUISENDOLI AGLI ATTI, ANNUNCIA IL RISULTATO DELLE VOTAZIONI CON

L'ASSISTENZA DI DUE SCRUTATORI DA LUI SCELTI, ASSICURA L'ORDINE DELLA SEDUTA E LA REGOLARITA' DELLE DISCUSSIONI PUO' SOSPENDERE E SCIogliere LA SEDUTA PER MOTIVI DI ORDINE PUBBLICO O PER NECESSITA' DI APPROFONDIMENTO DI QUESTIONI RELATIVE A PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO, PUO' ALTRESI' ORDINARE CHE VENGA ESPULSO DALL'AULA IL CONSIGLIERE CHE REITERATAMENTE VIOLI IL REGOLAMENTO O CHIUNQUE DEL PUBBLICO SIA CAUSA DI DISTURBO AL REGOLARE SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA.

ART. 19

COMPOSIZIONE DEI GRUPPI CONSILIARI

01. TUTTI I CONSIGLIERI DEBBONO APPARTENERE A UN GRUPPO CONSILIARE.

02. UN GRUPPO PUO' ESSERE COMPOSTO ANCHE DA UN SOLO CONSIGLIERE.

03. CIASCUN GRUPPO ELEGGE UN PRESIDENTE, IN UNA RIUNIONE DEL GRUPPO APPOSITAMENTE CONVOCATO, CON LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE.

04. IN DIFETTO DELL'ELEZIONE DI CUI SOPRA E' CONSIDERATO IL CONSIGLIERE PIU' ANZIANO DEL GRUPPO AI SENSI DELL'ARTT. 16 .

ART. 20

CONFERENZA DEI CAPI GRUPPO

01. LA CONFERENZA DEI CAPI GRUPPO E' FORMATA DAI PRESIDENTI DI CIASCUN

GRUPPO CONSILIARE ED E' PRESIEDUTA DAL SINDACO O, IN CASO DI SUA ASSENZA O IMPEDIMENTO, DAL VICE SINDACO.

02. IL REGOLAMENTO DETERMINA I POTERI DELLA CONFERENZA DEI CAPI GRUPPO E NE DISCIPLINA L'ORGANIZZAZIONE E LE FORME DI PUBBLICITA' DEI LAVORI.

ART. 21

COMMISSIONI CONSILIARI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO 03 MESI DALL' APPROVAZIONE DELLO STATUTO ISTITUISCE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI; PUO', INOLTRE ISTITUIRE COMMISSIONI SPECIALI PER L'ESAME DI PARTICOLARI PROBLEMI, LA CUI COMPOSIZIONE, I CUI COMPITI E CUI POTERI SONO STABILITI DAL PROPRIO REGOLAMENTO.

02. IL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO INDIVIDUA I CASI IN CUI LE SEDUTE DELLE COMMISSIONI SONO PUBBLICHE, ASSICURA LA PRESENZA DELLE MINORANZE IN SENO ALLE COMMISSIONI PERMANENTI SPECIALI E DISCIPLINA LE MODALITA' PER LE CONSULTAZIONI E LE AUDIZIONI.

ART. 22

COMPITI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

01. SPETTA ALLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI COLLABORARE CON IL CONSIGLIO NELL'ESAME DI PROPOSTE DI DELIBERAZIONI PRESENTATE AL CONSIGLIO AI SENSI DELL' ARTT. 39 DELLO STATUTO SECONDO LE MODALITA' STABILITE NEL REGOLAMENTO.

02. SPETTA, ALTRESI', ALLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI OGNI ALTRO COMPITO PREVISTO DALLO STATUTO O DAL REGOLAMENTO.

SEZIONE 03

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

ART. 23

ADEMPIMENTI PRELIMINARI DOPO LE ELEZIONI

01. NELLA PRIMA SEDUTA SUCCESSIVA ALLE ELEZIONI, IL CONSIGLIO COMUNALE, QUALE PRIMO ADEMPIMENTO, ESAMINA LE CONDIZIONI DI ELEGGIBILITA' DEGLI ELETTI, SULLA BASE DI UNA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PREDISPOSTA ACQUISENDO IL PARERE DELL'ASSEMBLEA DEI CONSIGLIERI PROCLAMATI PRIMI ELETTI DI CIASCUNA LISTA, A TAL FINE CONVOCATA DAL CONSIGLIERE ANZIANO E DA QUESTI PRESIEDUTA. LE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI, NELL'AMBITO DELLE MATERIE DI PROPRIA COMPETENZA HANNO DIRITTO DI OTTENERE DALLA GIUNTA MUNICIPALE NOTIZIE, INFORMAZIONI, DATI, ATTI, AUDIZIONI DI PERSONE, ANCHE AI FINI DI VIGILANZA SULL'ATTUAZIONE DELLE DELIBERAZIONI CONSILIARI, SULL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, SULLA GESTIONE DEL BILANCIO E DEL PATRIMONIO COMUNALE.

ART. 24

DIMISSIONI DEI CONSIGLIERI

01. LE DIMISSIONI DEI CONSIGLIERI COMUNALI DEVONO ESSERE PRESENTATE PER ISCRITTO AL SINDACO ED HANNO EFFICACIA DAL MOMENTO IN CUI IL SINDACO LE COMUNICA AL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SUA PRIMA

RIUNIONE CHE DOVRA' AVERE LUOGO ENTRO 15 GIORNI DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLE DIMISSIONI STESSE.

02. LE DIMISSIONI DEI CONSIGLIERI PRESENTATE SECONDO LE MODALITA' DI CUI AL COMMA 01 POSSONO ESSERE RITIRATE DAGLI INTERESSATI PRIMA CHE NE SIA DATA COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO DA PARTE DEL SINDACO.

ART. 25

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

01. IL CONSIGLIO COMUNALE ADOTTA IL PROPRIO REGOLAMENTO CON LA MAGGIORANZA DEI 2/3 DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI ENTRO 180 GIORNI DALL'ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE STATUTO.

02. QUALORA TALE MAGGIORANZA NON SIA STATA RAGGIUNTA IN DUE DISTINTE VOTAZIONI, TENUTE IN DISTINTI SEDUTE SUCCESSIVE, IL CONSIGLIO ADOTTA IL PROPRIO REGOLAMENTO A MAGGIORANZA ASSOLUTA IN UNA TERZA SEDUTA DA TENERSI ENTRO 30 GIORNI.

03. FINO ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO REGOLAMENTO, CONTINUERA' AD APPLICARSI QUELLO PREVIGENTE, PER QUANTO COMPATIBILE CON IL PRESENTE STATUTO.

ART. 26

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

01. IL SINDACO CONVOCA IL CONSIGLIO, FISSANDO IL GIORNO E L'ORA DELLA SEDUTA, O DI PIU' SEDUTE QUALORA I LAVORI DEL CONSIGLIO SIANO PROGRAMMATI PER PIU' GIORNI. IL SINDACO DEVE CONVOCARE IL CONSIGLIO, ENTRO IL TERMINE DI 20 GIORNI, SU RICHIESTA DI 1/5 DEI CONSIGLIERI, INSERENDO ALL'ORDINE DEL GIORNO GLI ARGOMENTI PROPOSTI.

02. L'AVVISO DI CONVOCAZIONE E' SPEDITO AI SINGOLI CONSIGLIERI NEI TERMINI E SECONDO LE MODALITA' STABILITE DALLA LEGGE.

03. IL CONSIGLIO COMUNALE SI RIUNISCE NELLA SEDE COMUNALE, SALVA DIVERSA MOTIVATA DETERMINAZIONE DEL SINDACO ED APPROVA IL VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE E VIENE INFORMATO DELLE DELIBERE DI CONSIGLIO E DI GIUNTA APPROVATE DAL CORECO.

ART. 27

ORDINE DEL GIORNO

01. L'ORDINE DEL GIORNO E' PREDISPOSTO DAL SINDACO CHE, PRIMA DI STILARLO, CONSULTA, SALVO CASI DI URGENZA, I CAPI GRUPPO CONSILIARI E LA GIUNTA.

02. E' DATA, COMUNQUE, PRIORITA' AGLI OGGETTI PROPOSTI DALLO STESSO SINDACO. NEL CASO IN CUI ALCUNI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO NON VENGANO TRATTATI, GLI STESSI DEVONO ESSERE RIPORTATI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA CONSILIARE SUCCESSIVA.

03. IL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO RISERVA APPOSITE SEDUTE, O FRAZIONI DI SEDUTE ALLA DISCUSSIONE SULLE PROPOSTE DI INIZIATIVA CONSILIARE, A QUELLE DELLE MINORANZE, ALLE INTERROGAZIONI E ALLE MOZIONI.

ART. 28

PUBBLICAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO E DEPOSITO DELLE PROPOSTE

01. L'AVVISO DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE E L'ORDINE DEL GIORNO DEI LAVORI CONSILIARI SONO PUBBLICATI ALL'ALBO PRETORIO ALMENO DUE GIORNI PRIMA DI QUELLO FISSATO PER LA SEDUTA.

02. LE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE CONSILIARE E LE MOZIONI ISCRITTE ALL'ORDINE DEL GIORNO SONO DEPOSITATE PRESSO LA SEGRETERIA GENERALE ALMENO QUARANTOTTO ORE PRIMA DELL'APERTURA DELLA SEDUTA.

03. IN CASO DI URGENZA I TERMINI DI CUI AI COMMI 01 E 02 SONO RIDOTTI ALLA META'.

04. IL REGOLAMENTO DETERMINA I TEMPI DI DEPOSITO DEGLI EMENDAMENTI E STABILISCE LE EVENTUALI ECCEZIONI ALL'OBBLIGO DI DEPOSITO.

ART. 29

SESSIONI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE ARTICOLA NORMALMENTE LA PROPRIA ATTIVITA' IN SESSIONI, CON LA DURATA E SECONDO LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO.

02. LA SESSIONE O LE SESSIONI DEDICATE ALL'ESAME DEI PIANI, DEI PROGRAMMI GENERALI E DEI PROGRAMMI SETTORIALI SONO PROGRAMMATE ENTRO TRE MESI DALLA CONCLUSIONE DELLA SESSIONE ORDINARIA RISERVATA ALL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 30

SESSIONI ORDINARIE

01. SONO SESSIONI ORDINARIE QUELLE NELLE QUALI E' POSTO IN DISCUSSIONE IL BILANCIO DI PREVISIONE E IL CONTO CONSUNTIVO.

02. CIASCUNA SESSIONE ORDINARIA INIZIA CON L'ISCRIZIONE DEGLI OGGETTI DI CUI AL COMMA 01 ALL'ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO E TERMINA CON L'APPROVAZIONE DEGLI STESSI.

ART. 31

PUBBLICITA' E VALIDITA' DELLE SEDUTE

01. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO PUBBLICHE, SALVI I CASI PREVISTI DAL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO.

02. QUALORA LA SEDUTA NON POSSA AVER LUOGO PER MANCANZA DEL NUMERO LEGALE, NE E' STESO VERBALE, NEL QUALE DEVONO RISULTARE I NOMI DEGLI INTERVENUTI, I NOMI DEGLI ASSESSORI NON CONSIGLIERI ASSENTI GIUSTIFICATI, I NOMI DEI CONSIGLIERI E DEGLI ASSESSORI NON CONSIGLIERI ASSENTI NON GIUSTIFICATI.

03. L'ELENCO DEGLI ASSENTI INGIUSTIFICATI E' AFFISSO ALL'ALBO PRETORIO PER LA DURATA DI QUINDICI GIORNI.

ART. 32

CONSIGLIERI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE RAPPRESENTA L'INTERA COMUNITA'.

02. CIASCUN CONSIGLIERE HA DIRITTO DI AVERE LA PIU' AMPIA INFORMAZIONE SUGLI OGGETTI ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO, SECONDO QUANTO STABILITO DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO, NONCHE' DI AVERE DAL FUNZIONARIO COMPETENTE COPIA DI ATTI, NOTIZIE

ED INFORMAZIONI UTILI ALL'ESPLETAMENTO DEL SUO MANDATO.

03. CIASCUN CONSIGLIERE HA, ALTRESI', DIRITTO DI INTERVENIRE NELLE DISCUSSIONI NEI TEMPI E CON LE MODALITA' STABILITE DAL

04. REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO, NONCHE' DI PRESENTARE PROPOSTE ED INTEGRAZIONI. TALE DIRITTO E' RICONOSCIUTO ANCHE AGLI ASSESSORI NON CONSIGLIERI.

05. IL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO STABILISCE FORME DI CONTINGENTAMENTO DELLE DISCUSSIONI.

06. IL REGOLAMENTO PREVEDE STRUMENTI DI GARANZIA PER L'ESERCIZIO DEI DIRITTI DEI CONSIGLIERI.

ART. 33

VOTAZIONI

01. LE VOTAZIONI SONO PALESI, SALVO QUANTO STABILITO AL COMMA 03 .

02. LE VOTAZIONI PALESI AVVENGONO PER ALZATA DI MANO, SALVI I CASI IN CUI LO STATUTO PREVEDE LA VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE.

03. CON L'ECCEZIONE DEI CASI DISCIPLINARI ESPRESSAMENTE DALLA LEGGE, DALLO STATUTO E DAL REGOLAMENTO, LE VOTAZIONI SU QUESTIONI CONCERNENTI PERSONE AVVENGONO A SCRUTINIO SEGRETO.

04. GLI ASSESSORI NON CONSIGLIERI NON HANNO DIRITTO AL VOTO.

ART. 34

VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

01. LE DELIBERAZIONI SONO VALIDE QUANDO OTTENGONO LA MAGGIORANZA DEI VOTANTI, SALVO SPECIALI MAGGIORANZE PREVISTE DALLA LEGGE O DALLO STATUTO.

02. NELLE VOTAZIONI PALESI, I CONSIGLIERI CHE PRENDONO PARTE ALLA VOTAZIONE E DICHIARANO DI ASTENERSI, NON SI COMPUTANO NEL NUMERO DEI VOTANTI, MENTRE SI COMPUTANO IN QUELLO NECESSARIO PER LA VALIDITA' DELLA SEDUTA. QUELLI INVECE CHE SI ASTENGONO DAL PRENDERE PARTE ALLA VOTAZIONE ALLONTANANDOSI DALL'AULA NON SI COMPUTANO NEL NUMERO DEI VOTANTI, NE' IN QUELLO NECESSARIO PER LA VALIDITA' DELLA SEDUTA. NELLE VOTAZIONI A SCRUTINIO SEGRETO, LE SCHEDE BIANCHE E QUELLE RICHIESTI DALLA LEGGE O DALLO STATUTO.

ART. 35

ELEZIONI DI PERSONE

01. QUANDO LA LEGGE O LO STATUTO NON PREVEDONO MAGGIORANZE SPECIALI, NELLE ELEZIONI DI PERSONE IN SENO AD ORGANI INTERNI O ESTERNI AL COMUNE RISULTANO ELETTI COLUI O COLORO CHE HANNO RAGGIUNTO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI SINO A COPRIRE I POSTI PREVISTI. QUALORA LA LEGGE O LO STATUTO PREVEDANO LA RAPPRESENTANZA DELLE MINORANZE, E NELLE VOTAZIONI NON SIA RIUSCITO ELETTO ALCUN RAPPRESENTANTE DELLA MINORANZA, SONO DICHIARATI ELETTI, IN SOSTITUZIONE DELL'ULTIMO O DEGLI ULTIMI ELETTI, DELLA MAGGIORANZA, COLUI O COLORO DELLA MINORANZA CHE HANNO OTTENUTO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI SINO A COPRIRE I POSTI PREVISTI. A PARITA' DI VOTI RISULTA ELETTO IL PIU' ANZIANO DI ETA'.

02. LE ELEZIONI AVVENGONO SALVO LE ECCEZIONI STABILITE DAL REGOLAMENTO, SULLA BASE DI CANDIDATURE SINGOLE O DI ELENCHI

PRESENTATI

AL CONSIGLIO CON LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO.

ART. 36

ASSISTENZA ALLE SEDUTE

01. IL SEGRETARIO COMUNALE PARTECIPA ALLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO CON IL COMPITO DI STENDERE IL VERBALE DELLA SEDUTA E DI RENDERE IL PARERE SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI E PARERI TECNICI-GIURIDICI SU QUESITI POSTI DAL PRESIDENTE DAGLI ASSESSORI O DAI CONSIGLIERI.

02. PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI VICARIE DEL SEGRETARIO E' PREVISTA LA FIGURA DEL VICE SEGRETARIO CHE DOVRA' ESSERE IN POSSESSO DI TUTTI I REQUISITI PREVISTI DALLA LEGGE COMPRESO IL DIPLOMA DI LAUREA.

ART. 37

VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE

01. DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO E' REDATTO PROCESSO VERBALE INTEGRALE O SOMMARIO, SECONDO QUANTO STABILITO DAL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO, SOTTOSCRITTO DA COLUI O COLORO CHE HANNO PRESIEDUTO IL CONSIGLIO, DAL CONSIGLIERE ANZIANO, DAL SEGRETARIO COMUNALE O DA COLUI CHE LO SOSTITUISCE NEL COMPITO DI VERBALIZZAZIONE.

02. IL CONSIGLIO APPROVA I PROCESSI VERBALI NELLE SEDUTE, NEI TEMPI E CON LE MODALITA' STABILITE DAL PROPRIO REGOLAMENTO.

SEZIONE 04

ATTIVITA' DELIBERATIVA DEL CONSIGLIO

ART. 38

INIZIATIVA DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE

01. L'INIZIATIVA DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE SPETTA ALLA GIUNTA COMUNALE, AL SINDACO NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE, A GRUPPI DI ALMENO TRE CONSIGLIERI E DEVONO ESSERE CORREDATE DAI PARERI PREVISTI DALLA LEGGE.

02. IL BILANCIO ANNUALE, IL BILANCIO PLURIENNALE, IL CONTO CONSUNTIVO, I PIANI GENERALI E I PIANI SETTORIALI, I PROGRAMMI E I PROGETTI SPECIALI SONO PROPOSTI AL CONSIGLIO DALLA GIUNTA COMUNALE; I NOMINATIVI DELLE PERSONE DA ELEGGERE PRESSO ENTI, AZIENDE, ISTITUZIONI OD ORGANI INTERNI O ESTERNI AL COMUNE, SALVO QUELLE DI COMPETENZA DELLE MINORANZE, SONO PROPOSTI AL CONSIGLIO DAL SINDACO O DAL SUO SOSTITUTO.

03. LE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE SONO PRESENTATE PER ISCRITTO DAI TITOLARI DELLE INIZIATIVE E DEVONO INDICARE I MEZZI PER FAR FRONTE ALLE SPESE EVENTUALMENTE PREVISTE, ANCHE ATTRAVERSO EVENTUALI VARIAZIONI DI BILANCIO.

04. I PRESENTATORI DELLE PROPOSTE HANNO DIRITTO DI FARSI ASSISTERE DAGLI UFFICI DEL COMUNE NELLA REDAZIONE DEL TESTO.

ART. 39

ESAME DELLE COMMISSIONI

01. IL REGOLAMENTO STABILISCE IN QUALI CASI E CON QUALI MODALITA' ED ENTRO QUALI TERMINI DI TEMPO LE COMMISSIONI CONSILIARI RENDONO UN PARERE SULLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE.

ART. 40

VOTAZIONE DELLE PROPOSTE

01. LE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE SONO VOTATE NEL COMPLESSO, O PER ARTICOLI E NEL COMPLESSO, SECONDO QUANTO STABILITO NEL REGOLAMENTO.

02. QUANDO LO RICHIEDA LA GIUNTA COMUNALE, IL CONSIGLIO SI PRONUNCIA CON UNICO VOTO SULL'INTERO TASTO O SU PARTE DI ESSO, COMPRESI GLI EMENDAMENTI CHE LA GIUNTA STESSA ABBA DICHARATO DI ACCOGLIERE.

ART. 41

VERBALE

01. DI CIASCUN ARGOMENTO TRATTATO DAL CONSIGLIO E' REDATTO VERBALE, CONTENENTE LA PROPOSTA DEL TITOLARE DELL'INIZIATIVA, GLI EMENDAMENTI E GLI ORDINI DEL GIORNO PRESENTATI, CON L'ESITO DELLE VOTAZIONI; IL VERBALE INDICA ALTRESI' I NOMI DEI CONSIGLIERI INTERVENUTI NELLA DISCUSSIONE E I VOTI FAVOREVOLI, QUELLI CONTRARI E QUELLI DI ASTENSIONE.

02. IL VERBALE E' SOTTOSCRITTO DA COLUI O DA COLORO CHE HANNO PRESIDUTO LA SEDUTA DURANTE LA TRATTAZIONE E IL VOTO DELLA PROPOSTA DAL CONSIGLIERE ANZIANO E DAL SEGRETARIO COMUNALE O COLUI CHE LO HA SOSTITUITO.

SEZIONE 05

ATTIVITA' DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO DEL CONSIGLIO

ART. 42

DISCUSSIONI VARIE

01. FATTO SALVO QUANTO STABILITO ALL' ARTT. 27 , COMMA 03 , IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' DISCUTERE SU TEMI CHE INTERESSANO L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, NEI LIMITI DI TEMPO E CON LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO.

ART. 43

MOZIONI

01. ALMENO TRE CONSIGLIERI POSSONO PRESENTARE, PREVIA ISCRIZIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO, MOZIONI TENDENTI A PROVOCARE UN GIUDIZIO SULLA CONDOTTA E SULL' AZIONE DEL SINDACO O DELLE GIUNTA, OPPURE UN VOTO CIRCA I CRITERI DA SEGUIRE NELLA TRATTAZIONE DI UN AFFARE.

02. PER LA DISCUSSIONE SI APPLICA QUANTO PREVISTO DALL' ARTT. 27 DELLO STATUTO, COMMA 03 .

ART. 44

ORDINE DEL GIORNO

01. NEL CORSO DI DISCUSSIONI SU PROPOSTE DI DELIBERAZIONE ISCRITTE ALL'ORDINE DEL GIORNO, O NEL CASO PREVISTO DALL' ARTT. 38 , CIASCUN CONSIGLIERE PUO' PRESENTARE AL VOTO DEL CONSIGLIO ORDINI DEL GIORNO CORRELATI ALL'OGGETTO IN TRATTAZIONE, VOLTI AD INDIRIZZARE L'AZIONE DELLA GIUNTA O DEL CONSIGLIO.

ART. 45

ELEZIONI O NOMINE O DESIGNAZIONI

01. LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE, SINGOLE O SU BASE DI LISTA, PER LA ELEZIONE O LA DESIGNAZIONE DI PERSONE IN ENTI OO OD ORGANI ESTERNI AL COMUNE O IN AZIENDE O IN ISTITUZIONI E' ACCOMPAGNATA DA UN CURRICULUM DEI CANDIDATI.

02. IL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO STABILISCE QUALI ELEZIONI, O DESIGNAZIONI, DI COMPETENZA DI ORGANI ANCHE DIVERSI DAL CONSIGLIO, INDIVIDUATE ANCHE PER CATEGORIE, SONO SUBORDINATE AL POSSESSO DI REQUISITI DI PROFESSIONALITA' DA PARTE DEI CANDIDATI E LA NATURA DI TALI REQUISITI; STABILISCE I CASI, LE MODALITA' E LA QUOTA DI ELIGENDI O NOMINANDI CHE DEVE ESSERE RISERVATA NEL RISPETTO PROPORZIONALE ALLA MAGGIORANZA E ALLA MINORANZA, ALLA PROPOSTA DI ORDINI PROFESSIONALI, ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, ENTI, INDIVIDUATI DAL REGOLAMENTO STESSO; DISCIPLINA LE MODALITA' DEI DIBATTITI CONSILIARI RELATIVI AD ELEZIONI O NOMINE.

ART. 46

CONTROLLO SULL' ATTIVITA' SVOLTA DAI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE IN ALTRI ENTI

01. IN OCCASIONE DELLA SESSIONE DI ESAME DEL CONTO CONSUNTIVO, I RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI AZIENDE, ISTITUZIONI ASSOCIAZIONI, PRESENTANO UNA RELAZIONE SULL' ATTIVITA' SVOLTA,INTERVENENDO ANCHE PERSONALMENTE ALLA SEDUTA DI CONSIGLIO, QUALORA SI

TRATTI DI RAPPRESENTANTE NON CONSIGLIERE COMUNALE.

02. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA LE MODALITA' DEL DIBATTITO RELATIVO E I CASI IN CUI ESSO PUO' CONCLUDERSI CON UN VOTO.

SEZIONE 06

RAPPORTI DEL CONSIGLIO CON IL SINDACO E LA GIUNTA

ART. 47

DOCUMENTO PROGRAMMATICO

01. IL DOCUMENTO PROGRAMMATICO E' VOTATO PER APPELLO NOMINALE.

02. I GRUPPI CONSILIARI E I CONSIGLIERI COMUNALI CHE ESPRIMONO VOTO FAVOREVOLE AL DOCUMENTO PROGRAMMATICO E ALLE CANDIDATURE DEL SINDACO E DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA COLA' INDICATE COSTITUISCONO MAGGIORANZA AD OGNI FINE DI LEGGE, SINO A CHE NON DICHIARANO ESPRESSAMENTE AL CONSIGLIO COMUNALE DI NON FARE PIU' PARTE DELLA MAGGIORANZA.

03. I GRUPPI CONSILIARI COMUNALI CHE NON HANNO ESPRESSO VOTO FAVOREVOLE AL DOCUMENTO PROGRAMMATICO E ALLE CANDIDATURE DEL SINDACO E

DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE COLA' INDICATE SONO

CONSIDERATI DI MINORANZA AD OGNI FINE DI LEGGE.

ART. 48

PRESENTAZIONE DI PIU' MOZIONI DI SFIDUCIA

01. NELL'ORDINE DEL GIORNO CONTENENTE LA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA NON POSSONO ESSERE INSERITI ALTRI OGGETTI. LA MOZIONE STESSA VERRA' DISCUSSA IN CONSIGLIO IN UNA SEDUTA CHE DOVRA' TENERSI NON PRIMA DI CINQUE GIORNI E NON OLTRE 10 GIORNI DALLA SUA PRESENTAZIONE, CIOE' DALLA NOTIFICAZIONE AL SINDACO O A CHI NE FA LE VECI O AL FUNZIONARIO RESPONSABILE.

02. QUALORA SIA PRESENTATA UNA PROPOSTA DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA, E QUESTA SIA STATA RESPINTA, I CONSIGLIERI CHE HANNO SOTTOSCRITTO LA MOZIONE NON POSSONO PRESENTARNE UNA NUOVA SE NON PRIMA DI SEI MESI DALLA REIEZIONE DELLA PRECEDENTE.

ART. 49

DIMISSIONI IN COSTANZA DI PRESENTAZIONE DI MOZIONE DI SFIDUCIA

01. IN CASO DI DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE META' DEGLI ASSESSORI SUCCESSIVAMENTE ALLA PRESENTAZIONE DI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA, LA MOZIONE VIENE MESSA COMUNQUE IN DISCUSSIONE NON PRIMA DI CINQUE GIORNI E NON OLTRE DIECI GIORNI DALLA SUA PRESENTAZIONE.

02. L'AVVISO DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO E' SPEDITO DAL CONSIGLIERE ANZIANO, CUI SPETTA, ALTRESI', LA PRESIDENZA DELLA SEDUTA.

ART. 50

REVOCA DEGLI ASSESSORI

01. LA REVOCA DI CIASCUN SINGOLO ASSESSORE PUO' ESSERE PROPOSTA DAL SINDACO SULLA BASE DI UNA RELAZIONE CHE ILLUSTRATA LE RAGIONI DI OPPORTUNITA' DEL PROVVEDIMENTO E CHE DEVE ESSERE COMUNICATA PREVENTIVAMENTE ALL'INTERESSATO. LA VOTAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI REVOCA E L'ELEZIONE DEL SOSTITUTO AVVENGONO PER APPELLO NOMINALE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

CAPO 02

LA GIUNTA COMUNALE

ART. 51

COMPOSIZIONE

01. LA GIUNTA COMUNALE E' COMPOSTA DAL SINDACO E DA SEI ASSESSORI E PUO' ADOTTARE UN PROPRIO REGOLAMENTO INTERNO.

02. POSSONO ESSERE ELETTI ASSESSORI CITTADINI NON FACENTI PARTE DEL CONSIGLIO, IN POSSESSO DEI REQUISITI DI ELEGGIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE IN NUMERO NON SUPERIORE AD UN TERZO DEI COMPONENTI LA GIUNTA.

03. PER LA RIMOZIONE DELLE CAUSE DI INCOMPATIBILITA' SI APPLICANO LE NORME STABILITE DALLA LEGGE PER I CONSIGLIERI E GLI ASSESSORI COMUNALI.

04. NELL'IPOTESI DI CUI AL COMMA 02, NON POSSONO ESSERE ELETTI CITTADINI CHE SONO STATI CANDIDATI NELLE ELEZIONI COMUNALI

IMMEDIATAMENTE PRECEDENTI ALLA NOMINA.

ART. 52

ASSESSORE ANZIANO

01. AD OGNI FINE PREVISTO DALLA LEGGE O DALLO STATUTO, L'ANZIANITA' DEGLI ASSESSORI E' DETERMINATA SULLA BASE DELL'ORDINE DI PRESENTAZIONE NEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO. NEL CASO IN CUI, NELL'ORDINE DI PRESENTAZIONE DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO, AL PRIMO NOMINATIVO INDICATO, DOPO QUELLO DEL SINDACO, VENGA AFFIDATA LA DELEGA GENERALE, E CIOE' QUELLA DI VICE SINDACO, ASSESSORE ANZIANO E' QUELLO INDICATO SUCCESSIVAMENTE NEL DOCUMENTO DI CUI SOPRA.

ART. 53

COMPETENZE

01. LA GIUNTA COMPIE TUTTI GLI ATTI DI CUI ALL' ARTT. 35 DELLA LEGGE 08.06.1990 N. 142 E PERTANTO DELIBERA TRA L'ALTRO:

- A) L'APPROVAZIONE DI CONVENZIONI CON COMUNI E PROVINCIA CHE NON COMPORTINO GESTIONE COORDINATA DI FUNZIONI E SERVIZI NE' RICHIEDONO SPECIFICHE APPOSIZIONI DI FINI E FORME DI CONSULTAZIONI DEGLI ENTI CONTRAENTI.
- B) LE PERIZIE SUPPLETIVE DI VARIANTE, ENTRO I LIMITI STABILITI DALLA LEGGE;
- C) L'APPROVAZIONE SULLA BASE DEL REGOLAMENTO DEI. CONTRATTI, DI CONTRATTI D'OPERA AI SENSI DEGLI ARTT. 2222 E SEGUENTI DEL CODICE CIVILE;
- D) LE CONCESSIONI IN USO DI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI DI DURATA SUPERIORI ALL'ANNO E FINO A CINQUE ANNI, SALVO QUELLE DI COMPETENZA DEL SINDACO;
- E) LE SOMMINISTRAZIONI DI FORNITURE DI BENI E SERVIZI, COMPRESSE LE MANUTENZIONI ORDINARIE, SULLA BASE DEI REGOLAMENTI DI CONTABILITA' E DEI CONTRATTI;
- F) GLI ACQUISTI, LE ALIENAZIONI, LE ACCETTAZIONI, I RIFIUTI I LASCITI O DONI DI BENI MOBILI E DI VALORI MOBILIARI;
- G) LE VARIAZIONI DELLE TARIFFE CHE NON COMPORTINO MODIFICA DELLA DISCIPLINA GENERALE;
- H) LE SERVITU' DI OGNI GENERE E TIPO;
- I) LE LOCAZIONI ATTIVE E PASSIVE;
- L) L'ATTRIBUZIONE DI BENEFICI- DI CARATTERE GIURIDICO O ECONOMICO DERIVANTI DA NORME DI LEGGE O DI REGOLAMENTO.
- M) L'ACQUISTO O L'ALIENAZIONE DI QUOTE O DI AZIONI IN SOCIETA' COMPORTINO VARIAZIONI DEL CONTROLLO DELLA SOCIETA';
- N) GLI ATTI IN MATERIA DI PERSONALE, AD ECCEZIONE DI QUELLI ATTRIBUITI AL CONSIGLIO AL SINDACO, AL SEGRETARIO, AI DIRIGENTI;
- O) LE ELEZIONI E LE DESIGNAZIONI DIVERSE DA QUELLE ATTRIBUITE ALLA COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE E CON CRITERI PREVISTI DALL' ARTT. 41 PER LE QUALI LA LEGGE STATALE O REGIONALE NON PREVEDA LA RAPPRESENTANZA DELLE MINORANZE O IL RAGGIUNGIMENTO DI MAGGIORANZA SPECIALE, NONCHE' LE ELEZIONI E LE DESIGNAZIONI PER LE QUALI GLI ATTI FONDAMENTALI DEGLI ENTI PRESSO I QUALI ESSE SONO EFFETTUATE NON INDIVIDUINO COMPETENZE DIVERSE;
- P) LE AZIONI E I RICORSI AMMINISTRATIVI E GIURISDIZIONALI DA PROPORSI DAL

COMUNE O PROPOSTI CONTRO IL COMUNE DAVANTI AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, AD AUTORITA' AMMINISTRATIVE, AI GIUDICI ORDINARI E SPECIALI, DI OGNI ORDINE E GRADO, COMPRESSE LE TRANSAZIONI CHE NON IMPEGNINO IL COMUNE PER GLI ESERCIZI SUCCESSIVI.

02. SPETTA ALTRESI' ALLA GIUNTA COMUNALE RELAZIONARE SUL PROPRIO OPERATO IN SEDE DI ESAME DEL CONTO CONSUNTIVO E ADOTTARE TUTTI GLI ATTI DELIBERATIVI CHE COMPORTANO IMPEGNO DI SPESA, CHE LA LEGGE O LO STATUTO NON RISERVANO AGLI ALTRI ORGANI DEL COMUNE, AL SEGRETARIO, AI DIRIGENTI.

ART. 54

CONVOCAZIONE E ORDINE DEL GIORNO

01. LA GIUNTA COMUNALE SI RIUNISCE, PRESCINDENDO DA QUALSIASI FORMALITA' DI CONVOCAZIONE, SU AVVISO DEL SINDACO O DI CHE LO SOSTITUISCE.

ART. 55

PRESIDENZA

01. LA GIUNTA COMUNALE E' PRESIEDUTA DAL SINDACO O, IN CASO DI SUA ASSENZA O IMPEDIMENTO, DAL VICE SINDACO.

02. QUALORA NON SIANO PRESENTI IL SINDACO O IL VICE SINDACO, LA GIUNTA E' PRESIEDUTA DALL' ASSESSORE ANZIANO.

ART. 56

PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

01. LE SEDUTE DELLA GIUNTA COMUNALE NON SONO PUBBLICHE.

02. LA GIUNTA PUO' AMMETTERE ALLE PROPRIE SEDUTE PERSONE NON APPARTENENTI AL COLLEGIO SOLO PER ACQUISIRE PARERI O ELEMENTI CONOSCITIVI.

ART. 57

VALIDITA' DELLE SEDUTE

01. LE SEDUTE DELLA GIUNTA COMUNALE SONO VALIDE CON LA PRESENZA DELLA MAGGIORANZA DEI COMPONENTI. TALE MAGGIORANZA NON E' RICHIESTA QUANTO NON SI TRATTI DI ASSUMERE PROVVEDIMENTI DELIBERATIVI.

ART. 58

ASSISTENZA ALLE SEDUTE

01. ALLE SEDUTE DELLA GIUNTA COMUNALE PARTECIPA IL SEGRETARIO COMUNALE O, IN CASO DI SUA ASSENZA O IMPEDIMENTO, IL VICE SEGRETARIO. IL SEGRETARIO HA IL COMPITO DI RENDERE PARERI TECNICI-GIURIDICI SU QUESITI POSTI DALLA GIUNTA, NONCHE' DI STENDERE IL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA.

ART. 59

VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE

01. IL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA CONTIENE IL TESTO DELLE

DELIBERAZIONI APPROVATE, CON IL NUMERO DEI VOTI FAVOREVOLI DEI VOTI CONTRARI E DI QUELLI DI ASTENSIONE, NONCHE' L'INDICAZIONE DEGLI ARGOMENTI TRATTATI CHE NON HANNO DATO LUOGO A FORMALE DELIBERAZIONE

E L'ORIENTAMENTO ESPRESSO DALLA GIUNTA SU TALI ARGOMENTI.

02. IL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA E' SOTTOSCRITTO DAL PRESIDENTE, DAL SEGRETARIO E DALL'ASSESSORE ANZIANO.

ART. 60

PROPOSTE DI DELIBERAZIONE

01. LA GIUNTA COMUNALE ADOTTA LE PROPRIE DELIBERAZIONI SU PROPOSTA DEL SINDACO O DI CIASCUN ASSESSORE, ACCOMPAGNATE DAI PARERI, DAI VISTI E DALLE ATTESTAZIONI RICHIESTE DALLA LEGGE.

ART. 61

VOTAZIONE E VALIDITA' DELLE DELIBERE

01. LE VOTAZIONI DELLE PROPOSTE SONO SEMPRE PALESI, FATTI SALVI I CASI IN CUI LA LEGGE PREVEDE LA VOTAZIONE SEGRETA.

02. LA DELIBERAZIONE E' APPROVATA SE OTTIENE LA MAGGIORANZA DEI VOTANTI.

03. COLORO CHE, PRENDONO PARTE ALLA VOTAZIONE DICHIARANO DI ASTENERSI, NON SI COMPUTANO NEL NUMERO DEI VOTANTI, MENTRE SI COMPUTANO IN QUELLO NECESSARIO PER LA VALIDITA' DELLA SEDUTA.

04. COLORO CHE SI ASTENGONO DAL PRENDERE PARTE ALLA VOTAZIONE, ALLONTANANDOSI ALLONTANANDOSI DALL'AULA, NON SI COMPUTANO NEL NUMERO

DEI VOTANTI NE' IN QUELLO NECESSARIO PER LA VALIDITA' DELLA SEDUTA.

CAPO 03

IL SINDACO

ART. 62

COMPETENZE DEL SINDACO

01. IL SINDACO E' UFFICIALE DI GOVERNO E CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

02. IL SINDACO CURA L'ATTUAZIONE DEGLI INDIRIZZI GENERALI DELL'AZIONE POLITICA E AMMINISTRATIVA DEL COMUNE PROMUOVENDO E COORDINANDO L'ATTIVITA' DEGLI ASSESSORI E PROPONENDONE AL CONSIGLIO LA REVOCA SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DALL' ARTT. 50 .

03. IL SINDACO INDIRIZZA AGLI ASSESSORI LE DIRETTIVE POLITICHE E AMMINISTRATIVE IN ATTUAZIONE DELLE DELIBERAZIONE ASSUNTE DALLA GIUNTA, NONCHE' QUELLE CONNESSE ALLA PROPRIA RESPONSABILITA' DI DIREZIONE DELLA POLITICA GENERALE DEL COMUNE; CONCORDA CON GLI ASSESSORI LE DICHIARAZIONI PUBBLICHE CHE QUESTI INTENDONO RENDERE IMPEGNANDO LA POLITICA GENERALE DEL COMUNE. PUO' SOSPENDERE L'ADOZIONE DI ATTI CHE LO STATUTO RISERVA ALLA COMPETENZA DEI DIRIGENTI SOTTOPONENDOLI ALLA GIUNTA NELLA PRIMA SEDUTA SUCCESSIVA ALL'ORDINANZA DI SOSPENSIONE.

04. SPETTANO AL SINDACO TUTTI I COMPITI ATTRIBUITIGLI DALLA LEGGE O DAL PRESENTE STATUTO. IN PARTICOLARE:

- A) RICHIEDERE FINANZIAMENTI A ENTI PUBBLICI E PRIVATI;
- B) ASSEGNARE INCARICHI DI DIREZIONE DI AREA FUNZIONALE E INDIVIDUARE IL PERSONALE DA ASSEGNARE A CIASCUNA AREA FUNZIONALE, CONFORMEMENTE ALLA PIANTA ORGANICA E SECONDO LE PRIORITA' DETTATE DALL'ESIGENZA DI RAGGIUNGERE GLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI, SENTITA LA GIUNTA E IL SEGRETARIO COMUNALE.
- C) IRROGARE, SENTITO IL SEGRETARIO, TUTTE LE SANZIONI DISCIPLINARI AL PERSONALE DIPENDENTE PREVISTE DALL'APPOSITO REGOLAMENTO ORGANICO, IVI COMPRESA LA SOSPENSIONE CAUTELARE, DEFINITE DALL'APPOSITA COMMISSIONE DI DISCIPLINA;
- D) EMANARE LE ORDINANZE E IRROGARE LE SANZIONI PREVISTE DAL COMMA 02 DELL' ARTT. 38 DELLA LEGGE 08.06.90 N. 142 E DAI REGOLAMENTI COMUNALI;
- E) RILASCIARE LE CONCESSIONI IN USO DI BENI DEMANIALI INFERIORI ALL'ANNO E IN OGNI CASO LE CONCESSIONI DI PLATEATICO E QUELLE RELATIVE AI LOCULI CIMITERIALI, OPPORTUNAMENTE DELIBERATE QUESTE ULTIME DAGLI ORGANI COMPETENTI;
- F) RILASCIARE TUTTE LE AUTORIZZAZIONI IN MATERIA DI POLIZIA AMMINISTRATIVA, NONCHE' QUELLE PREVISTE DAI REGOLAMENTI COMUNALI;
- G) RILASCIARE CONCESSIONI EDILIZIE.

ART. 63

VICE SINDACO

01. IL SINDACO PUO' DELEGARE UN ASSESSORE , CHE ASSUME LA QUALIFICA DI VICE SINDACO, A SOSTITUIRLO IN VIA GENERALE IN CASO DI SUA ASSENZA O DI IMPEDIMENTO.

ART. 64

DELEGHE DEL SINDACO AGLI ASSESSORI QUALE CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE

01. SINDACO PUO' CONFERIRE SPECIFICHE DELEGHE AGLI ASSESSORI NELLE MATERIE CHE LA LEGGE O LO STATUTO RISERVANO ALLA SUA COMPETENZA.

02. AGLI ASSESSORI SONO DELEGATE FUNZIONI DI CONTROLLO E DI INDIRIZZO. PUO' ALTRESI' ESSERE DELEGATA LA FIRMA DI ATTI

SPECIFICAMENTE INDICATI NELL'ATTO DI DELEGA, ANCHE PER CATEGORIE, CHE LA LEGGE O LO STATUTO RISERVANO ALLA SUA COMPETENZA.

03. LE DELEGHE SONO CONFERITE PER I SETTORI ORGANICI DI MATERIE, INDIVIDUATI SULLA BASE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL COMUNE.

04. TUTTO QUANTO PREVISTO NEI COMMI PRECEDENTI VA INTESO IN APPLICAZIONE E NEI LIMITI DEL SECONDO COMMA DELL' ARTT. 51 DELLA LEGGE 142/90 .

ART. 65

DELEGHE DEL SINDACO AI DIRIGENTI QUALE CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE

01. IL SINDACO QUALE CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE E PREVIA COMUNICAZIONE ALLA GIUNTA PUO' DELEGARE LA FIRMA DI ATTI DI PROPRIA COMPETENZA, SPECIFICATAMENTE INDICATI NELL'ATTO DI DELEGA, ANCHE PER CATEGORIE, AL SEGRETARIO.

ART. 66

DELEGHE DEL SINDACO AGLI IMPIEGATI QUALI UFFICIALI DI GOVERNO
01. IL SINDACO PUO' DELEGARE A IMPIEGATI FUNZIONI DI UFFICIALI GOVERNO NEI SOLI CASI PREVISTI DALLA LEGGE.

ART. 67

EFFICACIA DELLE DELEGHE

01. LE DELEGHE DI CUI AL PRESENTE CAPO CONSERVANO EFFICACIA SINO ALLA REVOCA O, QUALORA NON VI SIA STATA REVOCA, SINO ALL'ATTRIBUZIONE DI UNA NUOVA DELEGA NELLA MEDESIMA MATERIA AD ALTRA PERSONA.

02. DELLA REVOCA E DELL'ATTRIBUZIONE DI NUOVA DELEGA NELLA MEDESIMA MATERIA AD ALTRA PERSONA DEVE ESSERE DATA COMUNICAZIONE SCRITTA AGLI INTERESSATI, OLTRE CHE AL CONSIGLIO COMUNALE NELLA PRIMA SEDUTA UTILE.

TITOLO 03

ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE

CAPO 01

FORME ASSOCIATIVE

ART. 68

CONVENZIONI E COSTITUZIONE O ADESIONE A CONSORZI CON ALTRI COMUNI O PROVINCIA

01. I PROGETTI DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE E ALTRI COMUNI, O LA PROVINCIA, PER SVOLGERE IN MODO COORDINATO SERVIZI O FUNZIONI, O PER LA COSTITUZIONE O L'ADESIONE AD UN CONSORZIO SI CONFORMANO AGLI INDIRIZZI CONTENUTI IN UN PROGRAMMA DI MASSIMA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' IN FORMA ASSOCIATA.

02. I PROGETTI DI CUI AL COMMA 01 SONO PREDISPOSTI DALLA GIUNTA COMUNALE E SONO TRASMESSI ALLA COMPETENTE COMMISSIONE CONSILIARE, PRIMA CHE OGNI ALTRO COMUNE, O LA PROVINCIA, CHE ADERISCONO ALL'INIZIATIVA ABBIANO DELIBERATO IN PROPOSITO.

03. LA COMMISSIONE COMPETENTE FORMULA, SE DEL CASO, ALLA GIUNTA PROPOSTE DI EMENDAMENTO.

04. LA CONVENZIONE DI CUI AL COMMA 01 E' INDI SOTTOPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 69

CONVENZIONI CON ENTI DIVERSI DA COMUNI E PROVINCIA

01. IL COMUNE PUO' STIPULARE CONVENZIONI CON ENTI PUBBLICI DIVERSI DA ALTRI COMUNI E PROVINCIA.

02. PER LA STIPULAZIONE DELLE CONVENZIONI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO, SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DI CUI ALL' ARTT. 68 .

ART. 70

COLLABORAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI

01. PER PERSEGUIRE SCOPI DI PUBBLICA UTILITA' IL COMUNE PUO' STIPULARE CONVENZIONI E COSTITUIRE SOCIETA' CON SOGGETTI PRIVATI CON LE MODALITA' DI CUI ALL' ARTT. 68 .

ART. 71

ACCORDI DI PROGRAMMA

01. IL COMUNE PUO' ADERIRE AD ACCORDI DI PROGRAMMA, DI CUI ALL' ARTT. 27 , DELLA LEGGE 142/90 .

02. I RAPPRESENTANTI DEL COMUNE NEL COLLEGIO DALLA LEGGE CHIAMATI A VIGILARE SULL' ESECUZIONE DEGLI ACCORDI DI PROGRAMMA AI SENSI DEL COMMA 06 DELL' ARTT. 27 DELLA LEGGE 142/90 , SOTTOPONGONO AL CONSIGLIO COMUNALE, IN OCCASIONE DELLA SESSIONE DI ESAME DEL CONTO CONSUNTIVO, UNA OCCASIONE SULL' ATTIVITA' SVOLTA.

ART. 72

COMUNITA' MONTANE

01. IL COMUNE DI PICO, CONSIDERATO MONTANO AI SENSI DI LEGGE, FA PARTE ATTUALMENTE DELLA COMUNITA' MONTANA 16 COSTITUITA TRA I COMUNI DI CAMPODIMELE, CASTRO DEI VOLSCI, FALVATERRA FONDI, LENOLA, MONTE S. BIAGIO (LT), PASTENA, PICO PONTECORVO, SPERLONGA, TERRACINA E VALLECORSA.

02. NELL' AMBITO DI DETTA COMUNITA' MONTANA IL COMUNE DI PICO, ATTRAVERSO LA SUA RAPPRESENTANZA NEL CONSIGLIO DELLA COMUNITA' MONTANA STESSA, CONTRIBUISCE A PERSEGUIRE LE FINALITA' ISTITUZIONALI DI QUESTO ENTE.

03. LA RAPPRESENTANZA DEL COMUNE NEL CONSIGLIO DELLA COMUNITA' MONTANA VIENE ELETTA DAL CONSIGLIO COMUNALE IN CONFORMITA' DELLE NORME VIGENTI IN MATERIA.

CAPO 02

EROGAZIONE DEI SERVIZI

SEZIONE 01

GENERALITA'

ART. 73

MODALITA' DI EROGAZIONE DEI SERVIZI

01. IL COMUNE GESTISCE I SERVIZI MEDIANTE LE STRUTTURE E CON LE FORME CHE ASSICURANO LA MIGLIORE EFFICIENZA, RICERCANDO ANCHE LA COLLABORAZIONE CON I PRIVATI, CON I QUALI PUO' PARTECIPARE CON QUOTE O AZIONI A SOCIETA' DI CAPITALI, I CUI FINI STATUTARI COMPREDONO L' EROGAZIONE DI SERVIZI DEI QUALI USUFRUISCE LA POPOLAZIONE DEL COMUNE STESSO.

02. LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE RELATIVE ALL' ASSUNZIONE DEI SERVIZI SONO CORREDATE DA UNA RELAZIONE DEI REVISORI DEI CONTI CHE ILLUSTRATA L' ASPETTO ECONOMICO E FINANZIARIO DELLA PROPOSTA.

ART. 74

CONTROLLO SULLA PARTECIPAZIONE FORME SOCIETARIE

01. IL SINDACO O CHI E' DA ESSO DELEGATO A RAPPRESENTARLO NELLE SOCIETA' DI CUI AL PRECEDENTE ARTT. 73 RIFERISCE ANNUALMENTE, IN OCCASIONE DELLA SESSIONE DEDICATA AL CONTO CONSUNTIVO, SULL' ANDAMENTO DELLE SOCIETA' CUI IL COMUNE PARTECIPA.

SEZIONE 02

AZIENDE

ART. 75

COSTITUZIONE DI AZIENDE

01. PER LA GESTIONE DI SERVIZI CHE PRESENTANO LE CARATTERISTICHE PREVISTE DALLA LEGGE, IL COMUNE PUO' VALERSI DI AZIENDE SPECIALI.

ART. 76

APPROVAZIONE DELLO STATUTO

01. IL CONSIGLIO COMUNALE SUBORDINA L'APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELLE AZIENDE SPECIALI ALL'ACCOGLIMENTO DA PARTE DI QUESTO, DEI PRINCIPI SEGUENTI:

A) UNITARIETA' CON L'INDIRIZZO GENERALE DEL COMUNE, ASSICURATA DAL PRESIDENTE DELL'AZIENDA;

B) SEPARAZIONE TRA POTERI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO, ATTRIBUITI AGLI ORGANI ELETTIVI, E DI GESTIONE, ATTRIBUITI AL DIRETTORE E

AI DIRIGENTI; C) RESPONSABILITA' E GERARCHIA NELL'ORGANIZZAZIONE INTERNA DELL'AZIENDA.

ART. 77

ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

01. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E' COMPOSTO DAL PRESIDENTE E DA UN NUMERO PARI DI COMPONENTI NON INFERIORE A QUATTRO NE' SUPERIORE A SEI, ELETTI DAL CONSIGLIO COMUNALE FUORI DAL PROPRIO SENO, FRA PERSONE IN POSSESSO DELLE CONDIZIONI DI ELEGGIBILITA' AL CONSIGLIO COMUNALE, DEI QUALI 02 (DUE) SONO PROPOSTI AL SINDACO DAGLI ORDINI PROFESSIONALI INTERESSATI INDIVIDUATI DAL SINDACO STESSO IN RAGIONE DELLE FUNZIONI SVOLTE DALL'AZIENDA E CON LE MODALITA' INDICATE DALL' ARTT. 45 .

02. IL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE PRECISA I REQUISITI CHE DEBONO POSSEDERE I MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E IL PRESIDENTE, LE MODALITA' PER LA VERIFICA DEI REQUISITI E PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE, LE MODALITA' DEL VOTO.

ART. 78

ELEZIONI DEL PRESIDENTE

01. IL PRESIDENTE E' ELETTO DAL CONSIGLIO COMUNALE NELLA STESSA SEDUTA, PRIMA DELL'ELEZIONE DEGLI ALTRI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

ART. 79

RIMOZIONE DELLE CAUSE DI INCOMPATIBILITA'

01. PER LA RIMOZIONE DELLE CAUSE DI INCOMPATIBILITA' SI APPLICANO LE NORME STABILITE DALLA LEGGE PER I CONSIGLI COMUNALI.

ART. 80

DURATA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL PRESIDENTE

01. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E IL PRESIDENTE DURANO IN CARICA QUANTO IL CONSIGLIO COMUNALE.

02. LE FUNZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL RESIDENTE SONO PROROGATE FINO ALLA NOMINA DEI SUCCESSORI.

ART. 81

NOMINA DEL DIRETTORE

01. IL DIRETTORE E' NOMINATO IN BASE ALLE DISPOSIZIONI DELLO STATUTO DELL'AZIENDA, CHE PUO' PREVEDERE LA FIGURA DEL VICE DIRETTORE.

ART. 82

REVOCA DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' REVOCARE IL PRESIDENTE O MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SOLO PER GRAVI VIOLAZIONI DI LEGGE O DOCUMENTATA INEFFICIENZA, A SEGUITO DI MOZIONE MOTIVATA, PRESENTATA DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI COMUNALI E APPROVATA DAL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

ART. 83

RAPPORTI CON IL COMUNE

01. IL BILANCI ANNUALI E PLURIENNALI, I PROGRAMMI E IL CONTO CONSUNTIVO DELLE AZIENDE SONO APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE, CHE NE VALUTA LA CONFORMITA' AGLI INDIRIZZI DA ESSO DETTATI, NELLE SESSIONI RISPETTIVAMENTE DEDICATE ALL'APPROVAZIONE DEI BILANCI, DEI PROGRAMMI E DEL CONTO CONSUNTIVO DEL COMUNE.
02. LE MODALITA' PER IL COORDINAMENTO DELLE CONTABILITA' E DEI BILANCI DEL COMUNE E DELL'AZIENDA SONO DISCIPLINATE DAL REGOLAMENTO.

SEZIONE 03

ISTITUZIONI

ART. 84

COMPETENZA DELLE ISTITUZIONI

01. PER LA GESTIONE DI SERVIZI SOCIALI, IL COMUNE PUO' AVVALERSI DI UNA O PIU' ISTITUZIONI LA CUI COMPETENZA E' INDIVIDUATA NELLA DELIBERAZIONE ISTITUTIVA.

ART. 85

ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

01. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E' COMPOSTO DAL PRESIDENTE E DA UN NUMERO PARI DI COMPONENTI NON INFERIORI A 04 (QUATTRO) NE' SUPERIORE A 06 (SEI) IN POSSESSO DELLE CONDIZIONI DI ELEGGIBILITA' AL CONSIGLIO COMUNALE, ELETTI DAL CONSIGLIO COMUNALE FUORI DAL PROPRIO SENSO, DEI QUALI 02 (DUE) SONO PROPOSTI AL SINDACO DAGLI ORDINI PROFESSIONALI INTERESSATI, INDIVIDUATI DAL SINDACO STESSO IN RAGIONE DELLE FUNZIONI SVOLTE DALL'ISTITUZIONE E CON LE MODALITA' PREVISTE DALL' ARTT. 45 .
02. IL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE PRECISA I REQUISITI CHE DEBONO POSSEDERE I MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E IL

PRESIDENTE, LE MODALITA' PER LA VERIFICA DEI REQUISITI E PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE, LE MODALITA' DEL VOTO.

ART. 86

ELEZIONE DEL PRESIDENTE

01. IL PRESIDENTE E' NOMINATO DAL CONSIGLIO COMUNALE, NELLA STESSA SEDUTA, PRIMA DELL'ELEZIONE DEGLI ALTRI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, SU PROPOSTA DELLA GIUNTA.

ART. 87

RIMOZIONE DELLE CAUSE DI INCOMPATIBILITA'

01. PER LA RIMOZIONE DELLE CAUSE DI INCOMPATIBILITA' SI APPLICANO LE NORME STABILITE DALLA LEGGE PER I CONSIGLIERI COMUNALI.

ART. 88

DURATA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL PRESIDENTE

01. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E IL PRESIDENTE DURANO IN CARICA QUANTO IL CONSIGLIO COMUNALE.

02. LE FUNZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL PRESIDENTE SONO PROROGATE FINO ALLA NOMINA DEI SUCCESSORI.

ART. 89

REVOCA DEL PRESIDENTE E DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' REVOCARE IL PRESIDENTE O I MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SOLO PER GRAVI VIOLAZIONI DI LEGGE O DOCUMENTATA INEFFICIENZA.

ART. 90

NOMINA DEL DIRETTORE

01. IL DIRETTORE E' NOMINATO PER CONCORSO PUBBLICO O PER CHIAMATA, SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DAL REGOLAMENTO.

ART. 91

COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

01. SPETTA AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ATTUARE GLI INDIRIZZI GENERALI DELL'ISTITUZIONE; SPETTA AD ESSO DELIBERARE, NELL'AMBITO DELLE FINALITA' E DEGLI INDIRIZZI DETTATI DAL CONSIGLIO COMUNALE, IL BILANCIO PREVENTIVO ANNUALE E PLURIENNALE, I PROGRAMMI GENERALI E SETTORIALI, NONCHE' TUTTI GLI OGGETTI CHE COMPORTANO SPESE, FATTA ECCEZIONE PER GLI ORDINATIVI DI SPESE CHE IL REGOLAMENTO ATTRIBUISCE ALLA COMPETENZA DEL DIRETTORE; SPETTA AD ESSO COMPILARE IL CONTO CONSUNTIVO.

ART. 92

COMPETENZE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

01. SPETTA AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE RAPPRESENTARE L'ISTITUZIONE, CONVOCARE E PRESIDERE IL CONSIGLIO DI

AMMINISTRAZIONE, PROPORRE L'ATTUAZIONE DEGLI INDIRIZZI GENERALI, COORDINANDONE L'ATTIVITA' CON QUELLA DEL COMUNE, FARE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE.

02. PRESIDENTE PUO', SOTTO LA SUA RESPONSABILITA', ADOTTARE ATTI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, DA SOTTOPORRE ALLA RATIFICA DI QUESTO NELLA PRIMA SEDUTA SUCCESSIVA ALL'ADOZIONE.

03. IL PRESIDENTE ADOTTA TUTTI GLI ATTI CHE COMPORTANO SPESA, NON RISERVATI ALLA COMPETENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

ART. 93

COMPETENZE DEL DIRETTORE

01. IL DIRETTORE PARTECIPA CON FUNZIONI DI SEGRETARIO ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE; FORMULA PARERI E PROPOSTE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E AL SUO PRESIDENTE; DA' ESECUZIONE ALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E AI PROVVEDIMENTI DEL SUO PRESIDENTE; DIRIGE E COORDINA IL PERSONALE DELL'ISTITUZIONE IRROGANDO LE SANZIONI DISCIPLINARI DEL RICHIAMO SCRITTO E DELLA CENSURA E PROPONENDO L'ADOZIONE DELLE SANZIONI PIU' GRAVI; CONTROFIRMA GLI ORDINATIVI DI INCASSO E DI PAGAMENTO.

ADOTTA TUTTI LI ATTI NON RISERVATI ALLA COMPETENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE O DEL SUO PRESIDENTE. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PUO' NOMINARE UN VICE DIRETTORE DESTINATO A SUPPLIRE IL DIRETTORE IN VIA GENERALE, IN CASO DI ASSENZA O DIRIGENTI (PERSONALE) DELL'ISTITUZIONE, NEI CASI E CON I LIMITI STABILITI DAL REGOLAMENTO.

ART. 94

ORGANIZZAZIONE INTERNA

01. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA L'ORGANIZZAZIONE INTERNA DI CIASCUNA ISTITUZIONE, ISPIRANDOSI AI CRITERI DETTATI DALLO STATUTO PER L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI.

02. IL PERSONALE E' ASSEGNATO A CIASCUNA ISTITUZIONE DEL COMUNE, SULLA BASE DEI PROGRAMMI DI ATTIVITA' DELIBERATI DALL'ISTITUZIONE E APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE.

03. IL REGOLAMENTO PUO' PREVEDERE CHE LA COPERTURA DI POSTI DELL'ORGANICO DELL'ISTITUZIONE AVVENGA CON LE ALTRE MODALITA' PREVISTE

PER IL PERSONALE DEL COMUNE.

04. LA DISCIPLINA DELLO STATO GIURIDICO E DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE E' LA STESSA DEL COMUNE.

ART. 95

RAPPORTI CON IL COMUNE

01. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA I TEMPI E LE MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DEL BILANCIO, DEI PROGRAMMI GENERALI E SETTORIALI, DEL CONTO CONSUNTIVO E OGNI ALTRA FORMA DI RAPPORTO TRA L'ISTITUZIONE E IL COMUNE.

ART. 96

CONTROLLI

01. IL BILANCIO ANNUALE E QUELLO PLURIENNALE, I PROGRAMMI GENERALI E SETTORIALI, IL CONTO CONSUNTIVO SONO SOTTOPOSTI ALL'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

02. A TAL FINE I PRECEDENTI ATTI DEVONO ESSERE PRESENTATI ALMENO 30 GIORNI PRIMA DELLA SCADENZA PREVISTA DALLA LEGGE PER GLI STESSI ATTI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE.

03. IL REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE SVOLGE, NEI CONFRONTI DELL'ISTITUZIONE, LE MEDESIME ATTIVITA' CHE SVOLGE NEI CONFRONTI DEL COMUNE, ESERCITANDO GLI STESSI POTERI. LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ISTITUZIONE, DIVERSE DA QUELLE INDICATE NEL COMMA 01 , SONO TRASMESSE AL COMUNE.

ART. 97

REGOLAMENTO

01. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA L'ORDINAMENTO E IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI, LE MODALITA' PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI, E QUANTO ALTRO CONCERNE LA STRUTTURA E FUNZIONAMENTO DI CIASCUNA ISTITUZIONE.

CAPO 03

ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE E DEGLI UFFICI

ART. 98

PRINCIPI ORGANIZZATIVI

01. L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI DEL COMUNE SI INFORMA A CRITERI DI BUON ANDAMENTO, IMPARZIALITA', ECONOMICITA' EFFICACIA ED EFFICIENZA DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.

02. IL PRINCIPIO DI RESPONSABILITA' DEGLI IMPIEGATI E' ASSICURATO DALL'ORGANIZZAZIONE GERARCHICA DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI DEL COMUNE AL CUI VERTICE E' POSTO IL SEGRETARIO.

ART. 99

ORGANIZZAZIONE

01. GLI UFFICI DEL COMUNE SONO STRUTTURATI IN UNITA' ORGANIZZATIVE INDIVIDUATE DAL REGOLAMENTO.

02. I RESPONSABILI DELLE UNITA' ORGANIZZATIVE SONO AD ESSE PREPOSTI DAL SINDACO, SENTITO LA GIUNTA E IL SEGRETARIO.

03. LE ASSEGNAZIONI DEL PERSONALE ALLE VARIE UNITA' ORGANIZZATIVE SONO EFFETTUATE IN BASE ALLA PIANTA ORGANICA E CON LE MODALITA' PREVISTE DAL REGOLAMENTO DEL PERSONALE.

ART. 100

IL SEGRETARIO COMUNALE

01. IL SEGRETARIO NEL RISPETTO DELLE DIRETTIVE IMPARTITEGLI DAL SINDACO DA CUI DIPENDE FUNZIONALMENTE OLTRE ALLE COMPETENZE DI CUI ALL' ARTT. 51 DELLA LEGGE 142/90 , SOVRINTENDE ALLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DEI DIRIGENTI E NE COORDINA L'ATTIVITA' ANCHE RENDENDOLI EDOTTI DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE RELATIVE AI COMPITI E ALLE FUNZIONI DELLE SINGOLE UNITA' ORGANIZZATIVE; CURA L'ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI, E' RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA DELLE

DELIBERAZIONI, PROVVEDE AI RELATIVI ATTI ESECUTIVI, PARTECIPA ALLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA. QUANTO SOPRA VALE ANCHE PER IL VICE SEGRETARIO IN CASO DI IN CASO DI SOSTITUZIONE DEL SEGRETARIO.

ART. 101

SOSTITUZIONE DEL SEGRETARIO

01. IL REGOLAMENTO INDIVIDUA I CASI E DISCIPLINA I CRITERI CON CUI IL SEGRETARIO PUO' ESSERE SOSTITUITO.

ART. 102

RESPONSABILITA'

01. IL SINDACO INDIVIDUA, PER CIASCUNA UNITA' ORGANIZZATIVA, UN IMPIEGATO CHE SUPPLISCE IL RESPONSABILE, OGNI QUALVOLTA NON POSSA PROVVEDERSI AD UNA DELEGA SPECIALE DA PARTE DI QUESTI O A UN PROVVEDIMENTO DI SUPPLENZA.

02. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA I CASI IN CUI IL SEGRETARIO O I RESPONSABILI DI UNITA' ORGANIZZATIVE POSSONO DELEGARE PROPRIE FUNZIONI AD ALTRI IMPIEGATI.

03. LA RESPONSABILITA' DEL SEGRETARIO NELLE PROCEDURE DI APPALTO E DI CONCORSO E' DISCIPLINATA DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO.

ART. 103

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

01. IL REGOLAMENTO INDIVIDUA PER CIASCUN TIPO DI PROCEDIMENTO L'UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DELLA ISTRUTTORIA E DI OGNI ALTRO ADEMPIMENTO PROCEDIMENTALE, NONCHE' DELL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE. QUANDO IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO NON SIA

INDIVIDUATO NEL SEGRETARIO, O IN CHI LO SOSTITUISCE, RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E' L'IMPIEGATO RESPONSABILE DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA O, IN CASO DI SUA ASSENZA O IMPEDIMENTO, COLUI CHE LO SOSTITUISCE AI SENSI DELL' ARTT. 102 .

ART. 104

ATTI CON RILIEVO ESTERNO

01. NELL'AMBITO DEGLI ATTI CHE IMPEGNANO L'AMMINISTRAZIONE VERSO L'ESTERNO, FERME RESTANDO LE COMPETENZE DEGLI ALTRI ORGANI DEL COMUNE, E SU ESPRESSA DIRETTIVA DEGLI ORGANI STESSI, SPETTA AL SEGRETARIO LIQUIDARE LE SPESE A CALCOLO DIPENDENTI DA LAVORI, PROVVISSE O FORNITURE, ENTRO I LIMITI DEGLI IMPEGNI, FORMALMENTE ASSUNTI, DERIVANTI DA CONTRATTI O DA PRECEDENTI DELIBERAZIONI.

02. SPETTA AL SEGRETARIO OPERARE LE NOMINE DEL PERSONALE, OGNI QUALVOLTA SI TRATTI DI UTILIZZARE GRADUATORIE IN VIGORE.

03. SPETTA AL SEGRETARIO IL RILASCIO DI TUTTI GLI ATTI RICOGNITIVI, DI VALUTAZIONE E DI INTIMAZIONE CHE LA LEGGE O LO STATUTO NON RISERVANO AGLI ORGANI DEL COMUNE.

ART. 105

PRESIDENZA DELLE GARE

01. LA PRESIDENZA DELLE GARE SPETTA AL SEGRETARIO, COME PURE IL ROGITO DEI CONTRATTI. LA VERBALIZZAZIONE SPETTA AL CAPO SETTORE COMPETENTE.

ART. 106

COMMISSIONE DI CONCORSO

01. LE COMMISSIONI DI CONCORSO PER L' ASSUNZIONE DI PERSONALE SONO PRESIEDUTE DAL SEGRETARIO E SONO FORMATE ESCLUSIVAMENTE DA ESPERTI, ESTRANEI AL CONSIGLIO E ALLA GIUNTA COMUNALE, IN POSSESSO DEI REQUISITI STABILITI DAL REGOLAMENTO.

ART. 107

ATTI INTERNI DEL SEGRETARIO E DEI RESPONSABILI DI UNITA' OPERATIVE

01. IL SEGRETARIO E I RESPONSABILI DELLE UNITA' OPERATIVE RISPONDONO DELL' ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI INDIVIDUATI DAGLI ORGANI DEL COMUNE E DEI PROGRAMMI DA QUESTI APPROVATI.

02. SPETTA AL SEGRETARIO ORGANIZZARE E DIRIGERE L' ATTIVITA' DEGLI UFFICI CHE DA ESSO DIPENDONO SECONDO I CRITERI STABILITI ALL' ARTT. 98 DEL PRESENTE STATUTO.

03. IL SEGRETARIO ESERCITA IL POTERE DISCIPLINARE, IRROGANDO LE SANZIONI DEL DEL RICHIAMO SCRITTO E DELLA CENSURA E, QUALORA RITENGA CHE SIA DA IRROGARE UNA SANZIONE PIU' GRAVE ESERCITANDO LA RELATIVA PROPOSTA, SECONDO LE MODALITA' STABILITE DALL' ARTT. 51 DELLA LEGGE 142/90 ,COMMA 10 .

04. IL SEGRETARIO EMANA CIRCOLARI ESPLICATIVE DI LEGGI E REGOLAMENTI.

CAPO 04

CONTROLLI

ART. 108

CONTROLLO DELLA GESTIONE

01. IL CONTROLLO DELLA GESTIONE E' ESERCITATO DAL REVISORE DEI CONTI IN SINTONIA COLL' UFFICIO DI RAGIONERIA ANCHE CON RIFERIMENTO AL RAGGIUNGIMENTO DI STANDARD PREVIAMENTE DETERMINATI

ART. 109

(FUNZIONI E POTERI DEL REVISORE DEI CONTI)

01. IL REVISORE DEI CONTI ESERCITA LE FUNZIONI AD ESSO ATTRIBUITE DALLA LEGGE E DALLO STATUTO, NELL' ESERCIZIO DELLE QUALI PUO' DISPORRE ISPEZIONI, ACQUISIRE DOCUMENTI E CONVOCARE DIRIGENTI E IMPIEGATI DEL COMUNE O DELLE ISTITUZIONI, CHE HANNO L' OBBLIGO DI RISPONDERE, DISPORRE L' AUDIZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE IN QUALSIVOGLIA ENTE, ISTITUTO O AZIENDA CUI IL COMUNE EROGHI CONTRIBUTI. PRESENTA RELAZIONI E DOCUMENTI AL CONSIGLIO COMUNALE E, SE RICHIESTO, HA L' OBBLIGO DI COLLABORAZIONE CON QUESTO. IL REVISORE HA DIRITTO DI ASSISTERE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLE ISTITUZIONI. PUO' SU RICHIESTA AL PRESIDENTE DI CIASCUN COLLEGIO, PRENDERE LA PAROLA PER DARE COMUNICAZIONE E FORNIRE SPIEGAZIONI INERENTI ALLA SUA

ATTIVITA'. IL REVISORE DEI CONTI PUO' ESSERE REVOCATO DALL' INCARICO DAL CONSIGLIO COMUNALE PER GRAVI INADEMPIENZE CHE POSSONO PREGIUDICARE IL NORMALE FUNZIONAMENTO DELL' ATTIVITA' ECONOMICO-FINANZIARIA DEL COMUNE.

ART. 110

INDENNITA' DEL REVISORE DEI CONTI

01. L' INDENNITA' DEL REVISORE DEI CONTI E' STABILITA NELLA MISURA PREVISTA DAI TARIFFARI UFFICIALI.

ART. 111

TRASMISSIONE DELLE DELIBERAZIONI AL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO E AI CAPIGRUPPO CONSILIARI.

01. IL SEGRETARIO E' RESPONSABILE DELLA TRASMISSIONE DELLE DELIBERE CONSILIARI NONCHE' DI QUELLE DI GIUNTA CHE LA GIUNTA STESSA RITIENE DI DOVER SOTTOPORRE AL CONTROLLO.

TITOLO 04

REVISORE DELLO STATUTO

ART. 112

REVISIONE DELLO STATUTO

01. LE PROPOSTE DI REVISIONE DELLO STATUTO SONO ESAMINATE NELLA PRIMA SEDUTA DI CIASCUN ANNO SOLARE, CON LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO. IN DEROGA AL COMMA 01 , IL CONSIGLIO PUO' ESAMINARE PROPOSTE DI REVISIONE DELLO STATUTO, QUANDO CIO' SI RENDA NECESSARIO A SEGUITO DI MODIFICHE LEGISLATIVE O DI ANNULLAMENTO DI DISPOSIZIONI STATUTARIE DA PARTE DEI COMPETENTI ORGANI.

ART. 113

VIGORE DEI REGOLAMENTI VIGENTI

01. FINO ALL' ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO DI CUI ALL' ARTICOLO 103 DEL PRESENTE STATUTO APPARTIENE AI DIRIGENTI (AL SEGRETARIO) EMANARE TUTTI GLI ATTI PROCEDURALI RELATIVI ALLE VARIE PRATICHE.

ART. 114

AZIENDE E ISTITUZIONI

01. LE PROPOSTE DI REVISIONE DELLE NORME DI REGOLAMENTO RELATIVE ALLE AZIENDE ED ALLA ISTITUZIONI SEGUONO LE STESSE PROCEDURE PER LA REVISIONE DEL PRESENTE STATUTO PREVISTE DALL' ARTT. 112 ANCHE IN PRESENZA E A SEGUITO DI MODIFICHE LEGISLATIVE O DI ANNULLAMENTO DI DISPOSIZIONI STATUTARIE DA PARTE DEI COMPETENTI ORGANI.